



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE

**SETTORE:** GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

**SERVIZIO:** PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

**CLASSIFICA 002.013.009 FASCICOLO 000012/2012**

**OGGETTO:** COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI LA FILIPPA. MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 9316 DEL 31/12/2007 E PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELL'INTERA AREA INTERESSATA IN LOCALITA' FILIPPA. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - RICHIEDENTE: DITTA LIGURE PIEMONTESE LATERIZI S.P.A.

### Il Dirigente del Settore

#### PREMESSO:

1. che in data 06/04/2012 il dott. Carlo Vaccari, in qualità di Amministratore Delegato della ditta Ligure Piemontese Laterizi S.p.A., avente sede legale in Genova, via G. D'Annunzio, 1, sede amministrativa e stabilimenti in Cairo Montenotte, Strada Ferrere, 19, P.I. 03222830105, ha presentato istanza a questa Provincia, comprensiva della documentazione progettuale, registrata al protocollo al n. 28415, volta ad ottenere - ai sensi dell'articolo 29 - octies del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. ed ii. - il rinnovo dell'AIA rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 9316 in data 31/12/2007, nonché - ai sensi dell'articolo 29 nonies del citato D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione del progetto di completamento della medesima discarica;
2. che, con nota in data 04/05/2012 prot. n. 36020, è stato comunicato al proponente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento, invitando la medesima ditta a provvedere, come stabilito dalla D.G.P. n. 217 del 12/12/2011 "*Contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente.*", a versare l'importo desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 782/2009;
3. che il proponente ha provveduto:

- a) in data 15/05/2012, in conformità a quanto disposto dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 alla pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" dell'annuncio avente per oggetto "Domanda di modifica e rinnovo dell'A.I.A. di cui al P.D. 31 Dicembre 2077 n. 9316 e s.m.i. "Progetto di completamento della discarica per rifiuti non pericolosi con la ricomposizione ambientale dell'intera area interessata in Loc. Filippa di Cairo Montenotte (SV).";
- b) in data 16/05/2012 al versamento delle spese di istruttoria per un importo pari ad € 14.500,00;
4. che in data 18/05/2012 è stata richiesta la pubblicazione del sopra citato avviso sul sito internet della Provincia di Savona;
5. che il sopra citato annuncio è stato pubblicato in data 18/05/2012 sul sito internet della Provincia di Savona conformemente alla pubblicazione effettuata sul quotidiano "La Repubblica" del 15/05/2012;
6. che la materia risulta regolamentata dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, di cui alla D.G.R. n. 17 del 29 febbraio 2000 e, a livello locale, dal Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.C. n. 19 del 18 giugno 2002 e revisione adottata con D.C.C. il 15 marzo 2006, n. 11 e definitivamente approvato con D.C.P. n. 35 del 26 giugno 2007;
7. che la Provincia di Savona risulta competente al rilascio delle autorizzazioni richieste, in forza della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 e ss. mm. ed ii.;
8. che il Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia, quale Struttura responsabile del procedimento, in conformità della vigente citata normativa, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 della L.241/90 e ss. mm. e ii., con nota n. 51001 del 20 giugno 2012, Conferenza di Servizi in sede referente sull'istanza *de qua*, che si è svolta in data 3 luglio 2012, presso la sede di questa Provincia;
9. che a detta Conferenza di Servizi sono stati invitati ad esprimersi i seguenti Enti:
  - a) A.I.P.O. (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) – Alessandria;
  - b) REGIONE LIGURIA - Dipartimento Ambiente
  - c) Comune di Cairo Montenotte;
  - d) A.S.L. n. 2 "Savonese" - Servizio di Igiene Pubblica;
  - e) Dipartimento provinciale ARPAL.
10. che, con dichiarazione acquisita e verbalizzata in sede di Conferenza dei Servizi nella seduta referente svoltasi in data 3 luglio 2012, la Società LPL, ha precisato che l'istanza di che trattasi va intesa presentata anche ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006. Risulta, pertanto, in capo alla Provincia l'incombenza del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del Dlgs. 152/2006 e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex art 29 – octies e dell'art. 29 – nonies, comma 2 del citato Dlgs. 152/2006, in seno al procedimento di Conferenza attivato;

## **CONSIDERATO:**

1. che la proposta presentata riguarda l'ampliamento di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi localizzata in una ex cava di argilla e marna e che il progetto esaminato in Conferenza risulta composto dai seguenti elaborati descrittivi e grafici:

<b>Relazioni di progetto:</b>
-------------------------------

REL - 01	Relazione di presentazione del progetto		
REL - 02	Relazione tecnica generale		
REL - 03	Piano di gestione operativa		
REL - 04	Piano di gestione post-operativa		
REL - 05	Piano di sorveglianza e controllo		
REL - 06	Piano di ripristino ambientale		
REL - 07	Piano economico finanziario		
<b>Elaborati grafici di progetto:</b>			
EGR - 01	Corografia generale dell'area di intervento	EGR - 08	Particolari sistemi di drenaggio e di estrazione del percolato
EGR - 02	Planimetria generale stato attuale di progetto	EGR - 09	Particolari del sistema di copertura finale della discarica
EGR - 03	Planimetria generale di progetto	EGR - 10	Planimetria generale della sistemazione finale
EGR - 04	Planimetria generale di progetto a chiusura discarica	EGR - 11	Particolare vasca di stoccaggio del percolato VS1
EGR - 05	Sezioni stato di fatto e di progetto (Tav. 05/1 – 05/2 – 05/3)	EGR - 12	Particolare vasca di stoccaggio del percolato VS2
EGR - 06	Particolari sistemi di protezione del fondo e delle pareti	EGR - 13	Planimetria generale sistemi di monitoraggio
EGR - 07	Planimetria sistemi di drenaggio, estrazione e stoccaggio del percolato	EGR - 14	Schema fasi di costruzione e coltivazione
EGR - 15	Planimetria di studio architettonico della sistemazione finale	EGR - 16	Sezioni di studio architettonico della sistemazione finale
EGR 13bis	Planimetria generale sistemi di monitoraggio		
<b>Elaborati specialistici di progetto:</b>			
ELSP - 01	Studi geologici, geotecnici e idrogeologici. Caratterizzazione dei rifiuti.		
	R0	Elenco elaborati	
	R1	Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica.	
	T1	Carta geologica. Profilo geologico	
	T2	Planimetria ubicazione indagini geognostiche	
	T3	Carta geologica e geomorfologica dell'area di intervento	
	T4	Carta idrogeologica	
	T5	Profilo idrogeologico	
	R2	Indagini geognostiche, geofisiche e installazione strumentazione monitoraggio	
	R3	Prove di laboratorio terreni e rocce	
	R4	Relazione geotecnica e d analisi di stabilità	
	T6	Sezioni geotecniche 5-6-7	
	T7	Sezioni geotecniche 11-12-13	
	T8	Sezioni geotecniche 14-15	
	R5	Caratterizzazione sperimentale ammasso rifiuti	

	R6 Prove in sito per la definizione del comportamento dei rifiuti a discarica
	R7 Monitoraggio geotecnico, idrologico e idrogeologico
ELSP - 02	Relazione idrologico - idraulica
ELSP - 03	Relazione di valutazione previsionale dell'impatto acustico
ELSP - 04	Valutazioni sulla qualità del giacimento delle marne in area Speziera-Cava Ferrere
<b>Allegati fuori testo:</b>	
ALFT - 1	Convenzione Consorzio Depurazione Acque – CIRA di Deago - 2011
ALFT - 2	Indagini ed analisi sulle emissioni diffuse di biogas – Relazione Maggio 2011
ALFT - 3	Dati di monitoraggio delle acque sotterranee
ALFT - 4	Certificazioni ambientali: Iso 14000 – Azzerato CO2 – Registrazione Emas
ALFT - 5	Rappresentazione fotografica del modello in scala 1:750 – Sistemazione finale dell'area

<b>Precisazioni al progetto:</b>	
Precisazioni sulla sistemazione finale – Valutazioni sulla stabilità del ripristino ambientale	
Tavola 5.1bis/2011	Sezioni stato di fatto e di progetto con ripristino ambientale
Tavola 5.2bis/2011	Sezioni stato di fatto e di progetto con ripristino ambientale
Tavola 5.3bis/2011	Sezioni stato di fatto e di progetto con ripristino ambientale
Tavola 10bis/2011	Planimetria generale di ripristino ambientale
Tavola 16.1bis/2011	Sezioni di ripristino ambientale
Tavola 16.2bis/2011	Sezioni di ripristino ambientale
<b>Integrazioni al progetto da procedura di VIA :</b>	
REL INT –A/2012	Relazione illustrativa – Progetto preliminare di variante al piano di coltivazione della Cava Ferrere
Tavola INT1 - 2012	Planimetria generale variante piano di coltivazione della Cava Ferrere
Tavola INT2 - 2012	Sezioni variante piano di coltivazione della Cava Ferrere
REL INT –B/2012	Relazione per aggiornamento dei livelli di guardia – D.G.R. 1240/10
REL INT –C/2012	Verifica congruenza con D.Lgs. 36/03 sistemi per barriera geologica artificiale e capping.

2. che l'area proposta è individuata catastalmente al Foglio 27 mappali: 79 (parte), 80, 81 (parte), 82 (parte), 83, 84, 85 (parte), 86 (parte); 87 (parte), 88,89, 90 (parte), 94 (parte), 105 (parte) e Foglio 28 mappali: 211 (parte) 212(parte), 229 (parte);
3. che il Comune di Cairo Montenotte è dotato di Variante Integrale allo Strumento Urbanistico Generale (P.R.G.), approvata con D.G.R. n. 174 del 25/10/2002;
4. che l'area oggetto d'intervento ricade, analogamente a quello della discarica approvata, in parte in zona "C" – Cave, regolata dalle norme contenute nella scheda n. 24 del PTRAC che consente la realizzazione dell'impianto proposto ed in parte in zona "E" – Agricole, regolata dall'art. 40 delle Norme di Attuazione dello S.U.G. che non prevede espressamente la realizzazione di discariche;
5. che con Deliberazione Consiliare n. 6 del 31/03/2004 il Comune di Cairo Montenotte ha adottato una Variante parziale al Piano Regolatore concernente la modifica delle Norme tecniche dei centri storici (art. 8 e All. A), delle Norme Tecniche di Attuazione (artt. 6 – 14 –

27 – 31 – 34 – 42) e della Tabella della zona BR, nonché la modifica cartografica delle zone Cairo Centro, Ferrere e Rocchetta Bellini e che tale variante è stata approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 94 del 29/06/2006, condizionata all'accettazione delle prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale con voto n. 600 nella seduta del 15/12/2005 che ha formulato rilievi alla variante allo S.U.G., recependo, altresì, un parere istruttorio emesso in data 27/12/2005 da parte del Settore Difesa e Promozione Ambientale della Provincia di Savona (prescrizioni accettate dal Comune di Cairo Montenotte con D.C.C. n. 34 del 18/07/2006);

6. che l'intervento in esame, è interessato, altresì, dal disposto dell'art. 42 "Norme geologiche" delle Norme di Attuazione scaturente dalla Variante parziale allo S.U.G. richiamata, che consente il ripristino ambientale delle cave con l'utilizzo di soli materiali inerti;
7. che con Deliberazione Consiliare n. 39 del 13 ottobre 2006 il medesimo Comune ha adottato un'ulteriore Variante, attualmente in itinere, la quale prevede una nuova zona "semirurale BR4", riferita ad un'area di circa mq. 580.000, che si estende dalla valle delle Ferrere fino a quella del rio Filippa, interessando aree adiacenti all'impianto della discarica, assegnando un indice di edificabilità fondiario di 0,10 mc/mq che si somma a quello agricolo di 0,03 mc/mq, prevedendo una potenzialità edificatoria residenziale di oltre mc. 75.000,00 di nuova edificazione non più assistita dalla obbligatoria applicazione della misura di salvaguardia;
8. che per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 22 agosto 1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D.L. n. 312 del 1985 come convertito in Legge 8 agosto 1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26.02.1990, livello locale, l'area oggetto d'intervento risulta classificata come segue:
  - a) per quanto riguarda l'Assetto Insediativo:
    - principalmente in zona di Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA), regolamentata dall'art. 49 delle relative Norme di Attuazione;
    - parte in zona Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA), regolamentata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione;
  - b) per quanto riguarda l'Assetto Geomorfologico:
    - parte in zona classificata, ai sensi dell'art. 87 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P., quale cava a cielo aperto e disciplinata dall'art. 88 delle medesime Norme di Attuazione;
    - parte in zona a Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B (MO-B), regolamentata dall'art. 67 delle Norme sopra citate;
  - c) per quanto riguarda l'Assetto Vegetazionale l'area d'intervento ricade in zona a Regime normativo di Mantenimento, Colture, Insediamenti Sparsi Serre (COL-ISS-MA), regolamentata dall'art. 71 delle medesime Norme;
9. che, sempre per quanto riguarda il P.T.C.P. risulta rilevante, stante la natura dell'intervento proposto, la "Sezione III - Discariche ed Impianti di trattamento dei rifiuti" delle Norme di Attuazione, con riguardo:
  - a) all'art. 83 "Generalità" che recita:
    - *"1. Agli effetti del presente Piano le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto soggetti ad autorizzazione regionale a norma della vigente*

*legislazione in materia, possono essere realizzati nelle parti di territorio non assoggettate al regime normativo di CONSERVAZIONE ovvero, se comprese nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali (condizione nel caso non ricorrente) , al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto, con l'osservanza delle condizioni stabiliti dai successivi articoli 84 e 85.”*

b) *all'art. 85 “Discariche ed impianti non previsti dagli specifici Piani di settore”, che recita:*

- *“1. In sede di definizione progettuale delle discariche e/o degli impianti di trattamento dei rifiuti da realizzarsi in difetto o al di fuori dei Piani di settore di cui all'articolo precedente, dovrà essere verificata la compatibilità paesistica degli stessi con il contesto territoriale nel quale si collocano.*
- *2. I progetti di cui al comma precedente dovranno essere elaborati in modo da determinare - avuto riguardo anche alle esigenze di funzionalità e sicurezza dell'impianto - il minor danno possibile nei confronti del paesaggio e dell'ambiente, da un lato, attraverso la scelta di siti, sedimi e volumi che assicurino il migliore inserimento nella morfologia dei luoghi e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che consentano il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di riequilibrio ambientale in corso di esercizio.*
- *3. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica deve essere fatto riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale, e per quanto in particolare concerne il recupero ambientale dovrà essere prodotta una apposita documentazione contenente le soluzioni previste per le definitive sistemazioni.*
- *4. La documentazione progettuale deve riguardare l'insieme delle opere previste, ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le strade di accesso, le eventuali cave di prestito.*
- *5. Detta documentazione integra gli elaborati progettuali da presentarsi - in attuazione dei criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente con decreto n° 559/1987 - ai fini della loro approvazione a norma delle vigenti legislazioni in materia di smaltimento dei rifiuti e di protezione delle bellezze naturali.*
- *6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti degli interventi preordinati all'adeguamento o al potenziamento delle discariche e degli impianti esistenti.”*

10. *che l'intervento in oggetto risulta assoggettato alle disposizioni di cui alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 recante “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale”;*

11. *che l'area proposta dall'intervento in argomento non è ricompresa tra quelle esaminate e normate:*

- a) *dal Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi Area Centrale Ligure Ambito Savonese Bormide (P.T.C.A.C.L.) approvato con D.C.R. n. 14 del 11/02/1997;*
- b) *dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), approvato con D.C.P. n. 42 del 28/07/2005;*

12. *che le aree interessate dall'intervento:*

- a) *non risultano essere gravate da vincoli paesistici di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e*

- ii., non essendovi vincoli specifici, trattandosi di area non interessata dalle casistiche di cui al D.lgs. n. 42/2004;
- b) non sono ricomprese in Parchi Regionali, Riserve Naturali, Monumenti naturali e Giardini botanici di cui alla L.R. 22 febbraio 1995, n. 12. "Riordino delle aree protette";
  - c) ricadono nel versante Padano relativamente al bacino idrografico del Fiume Bormida, donde il potenziale interessamento dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO, che con nota in data 6 luglio 2012 prot. 24553, acquisita agli atti al prot. n. 64104 del 26/07/2012 si è così espressa: *"il corso d'acqua rio Filippa non rientra tra le competenze di questa Agenzia"*;
  - d) sono sottoposte a Vincolo Idrogeologico ex R.D. 3267/1923, relativamente al quale è stata coinvolto nel procedimento il Comune di Cairo Montenotte, che ha espresso i pronunciamenti di cui alla nota del 13 settembre 2012, acquisita agli atti della Provincia al Prot. n. 76359 del 13/9/2012;
13. che il Comune di Cairo Montenotte è dotato di Classificazione acustica, ex L.R. 20 marzo 1998, n. 12 approvata con D.G.P. n. 26 del 12 febbraio 2002 e che le aree interessate dall'intervento sono classificate nelle seguenti zone acustiche omogenee:
- a) parte in zona V "Aree prevalentemente industriali";
  - b) parte in zona VI "Aree esclusivamente industriali";
14. che, per quanto attiene la zonizzazione sismica, il Comune di Cairo Montenotte ricade in classe 4, come da D.G.R. 16 maggio 2003, n. 530, in ottemperanza all'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003;
15. che con D.G.C. n. 678 del 29/06/1993, il Comune di Cairo Montenotte ha approvato la delimitazione del "Centro Abitato", ai sensi del Codice della Strada;
16. che, per quanto riguarda il punto 2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, "Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi", devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:
- a) *distanza dai centri abitati;*
  - b) *collocazione in aree a rischio sismico di 2<sup>a</sup> categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;*
  - c) *collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE;*
  - d) *presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.*
  - e) *Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni;*
17. che il centro abitato è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 quale *"insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché*

*intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”;*

18. che il punto 2.4.1 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, di cui alla D.G.R. n. 17 del 29/02/2000, indica quale fattore escludente per la realizzazione di un impianto per rifiuti la distanza minore di 500 m. tra il perimetro della discarica e il perimetro del più prossimo “centro edificato”, come definito dalla L. 22-10-1971 n. 865;
19. che l’articolo 18 della L. 22-10-1971 n. 865 definisce il centro edificato, richiamato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui sopra, quale “*Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.*”;
20. che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30/01/1998, il Comune di Cairo Montenotte ha adottato la Variante Integrale allo Strumento Urbanistico Generale (P.R.G.) nella quale, all’art. 12 delle Norme di Attuazione, sono stati proposti “*il limite del centro abitato e del centro edificato ai sensi di tutte le vigenti disposizioni legislative che ne prescrivono la delimitazione*”, perimetrazione riportata rispettivamente sulle TAVOLE 37 (zonizzazione - Centro abitato) e 38 (zonizzazione – Centro Edificato);

#### **DATO ATTO:**

1. che con nota prot. 172198 del 4 dicembre 2011, la Regione Liguria ha comunicato di aver attivato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38;
2. che con nota del 14 giugno 2012 prot. PG/2012/92447, pervenuta in data 19 giugno 2012 prot. n. 50945, la Regione Liguria ha trasmesso copia del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente n. 245 del 6 giugno 2012 “*Procedura di VIA regionale. Completamento discarica per rifiuti non pericolosi con ricomposizione ambientale dell’area interessata loc. Filippa Comune Cairo Montenotte (SV). Prop: Ligure Piemontese Laterizi S.p.A. Parere positivo con prescrizioni.*”;
3. che con nota in data 29 giugno 2012 la Società LPL ha formalizzato l'accettazione delle prescrizioni impartite con il D.D.G. n. 245 del 6 giugno 2012;
4. che, durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate “*Osservazioni*” sulla domanda e relativi allegati ed elaborati tecnici, presentata dalla Ligure Piemontese Laterizi SpA per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa al Progetto di discarica in località Filippa del comune di Cairo Montenotte”;
5. che la Provincia di Savona, con nota del 17 luglio 2012 prot. n. 61552, a’ termini di legge, ha convocato la Conferenza di Servizi deliberante per il giorno 21 agosto 2012, ai sensi della L. 241/1990, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.;
6. Che nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e atti come risultanti dai verbali e già notificati ai soggetti ed enti coinvolti nel procedimento che, pur facendo parte integrante del presente, vengono conservati agli atti e non fisicamente ad esso allegati:
  - a) **Regione Liguria – Dipartimento pianificazione territoriale, Urbanistica – Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio.** Nota del 31/07/2012, acquisita agli atti al prot.



- n. 66849 del 6/08/2012 “...omissis...si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'ulteriore corso del procedimento, con le seguenti prescrizioni:
- siano verificate nell'ambito dell'approvazione del progetto i livelli prestazionali così come indicati nella componente “paesaggio” dell'allegato al sopra citato D.D. n. 245/12;
  - l'efficacia della determina conclusiva del procedimento sia subordinata all'avvenuta adozione e approvazione della pertinente variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, livello locale, assetto geomorfologico, da “Ca”, “cava a cielo aperto”, a “Mo-B”, “Modificabilità di tipo B”.
- b) **Comune di Cairo Montenotte – Area Ambiente- Commercio - Demografia.** Nota del 9/08/2012, acquisita agli atti al prot. n. 69148 del 10/08/2012 “...omissis... **Aspetto igienico sanitario:** ...omissis... si esprime parere favorevole, subordinato a quanto espresso dalla succitata ASL. ...omissis... **Aspetti ambientali:**...omissis...si esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto...omissis...”;
- l'Ass.re all'Urbanistica ed Edilizia Privata, geom. Fabrizio Ghione, in virtù della delega sindacale (allegato “B”) rappresenta l'espressione del Comune di Cairo Montenotte depositando la nota in data 20/08/2012 prot. n. 20915/2-1.
- c) **Nota ASL allegata al parere del Comune:** “...omissis...nulla osta al progetto,per quanto di stretta competenza, senza entrare nel merito dell'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli altri aspetti non di competenza come ad esempio il rischio idrogeologico...omissis...”;
- d) **ARPAL:** in riferimento ai livelli di guardia si evidenzia che che il Piano di sorveglianza e controllo fa riferimento al provvedimento di approvazione dei livelli di guardia definitivi relativi all'AIA vigente (P.D. n. 2012/2919 dell'11/05/2012) .In merito alla prescrizione n. 2 della DGR 245/2012 si richiede che il Piano di sorveglianza e controllo dovrà prevedere il monitoraggio del rispetto dei quantitativi delle macro categorie dei rifiuti. Il Tutto meglio descritto nel parere acquisito agli atti della conferenza dei servizi in sede deliberante prendendo altresì atto di quanto dichiarato da LPL.;
- e) **Ligure Piemontese Laterizi:**
- nota 2012071722MG acquisita agli atti al prot. n. 64240 del 27/07/2012 “...omissis...consenziente che in sede di definitiva approvazione del progetto e di A.I.A.venga disposto che il Piano di sorveglianza e controllo indichi, attraverso un recepimento formale, i livelli di guardia definiti con il Provvedimento Dirigenziale della provincia di Savona 11/05/2012 n. 2012/29219”, “...omissis...si allega la Tabella dei livelli di guardia per acque sotterranee – parametri non fondamentali – annuali...omissis...”;
  - nota 2012071719MG acquisita agli atti al prot. n. 64461 del 30/07/2012 : Trasmissione al Comune di Cairo Montenotte della tabella di calcolo degli oneri di permesso a costruire;
  - nota 2012071721MG acquisita agli atti al prot. n. 67311 del 7/08/2012. Accettazione della richiesta del Comune di Cairo Montenotte a “...omissis... effettuare interventi di video-ispezione dell'asta fognaria in parola, finalizzati a monitorare lo stato conservativo della condotta”;
  - nota 2012081767MG acquisita agli atti al prot. n. 69864 del 16/08/2012. con la quale viene assunto “...omissis... l'impegno, efficace fin da ora, della Società che rappresento, “...a non interessare, per la discarica e/o per la gestione dei rifiuti,

*aree esterne a quella indicata come Bacino Filippa” nella planimetria depositata...omissis...”;*

- nota 2012081770MG acquisita agli atti al prot. n. 69862 del 16/08/2012. Con riferimento alla nota del comune del 31/07/2012 acquisita agli atti al prot. n. 67127 del 7/08/2012 (Allegato 8) viene data risposta a tale nota comunale trasmettendo gli elaborati richiesti e confermando l'impegno assunto;
7. che la Conferenza dei Servizi di cui sopra ha determinato di dichiarare concluso il procedimento inerente **“Modifica e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 9316 del 31/12/2007 e progetto di completamento della discarica per rifiuti non pericolosi con ricomposizione ambientale dell'intera area interessata in Località Filippa”** *avendone:*
- compiutamente valutato il progetto;
  - acquisito i pareri di compatibilità con quanto previsto dall'art 177, c. 4 del Dlgs. 152/2006 e s.m. E i.;
  - acquisito la valutazione di compatibilità ambientale.
- Dando atto
- che non sono pervenute opinioni dissenzienti;
  - che l'Amministrazione Provinciale dovrà adottare nei termini di legge la Autorizzazione –del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., valutate le specifiche risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede e delle prescrizioni impartite dai vari soggetti partecipanti alla Conferenza;
  - che l'efficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per quanto riguarda le attività da svolgersi al di fuori del perimetro dell'impianto già autorizzato con P.D. n° 9316/2007 e s.m.i., resta subordinata all'avvenuta adozione e approvazione della pertinente variante al Piano di Coordinamento Paesistico, livello locale, assetto geomorfologico da parte delle Regione Liguria come dalla stessa Regione espresso con la nota del 31/07/2012 nelle premesse richiamata;
  - che non sono state dettate prescrizioni ex artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934;
8. che il procedimento di Conferenza dei Servizi ha riguardato congiuntamente l'iter approvativo per il rilascio dell'Autorizzazione unica cui all'art. 208 del Dlgs. 152/2006 e s.m. e i. e per quella relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui agli artt. 29-octies e 29-nonies del medesimo Dlgs.;
9. che ai sensi dell'art. 29 quater, c. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
10. che in fase d'istruttoria sono stati verificati dagli uffici provinciali, come richiesto dalla stessa Regione, i livelli prestazionali relativi alla componente paesaggio di cui al citato D.D. n.245/12, che sono risultati adeguati e soddisfatti a seguito dell'esame della documentazione progettuale e in particolare dei contenuti e delle rappresentazioni grafiche del *“Piano di ripristino ambientale”*(REL-06) e delle Tavole da 5.1bis/2011 a 5.3bis/2011 *“Sezioni stato di fatto e di progetto con ripristino ambientale”* - 10.bis/2011 *“Planimetria generale di ripristino ambientale”* - 16.1bis/2011 – 16.2/bis 2011 *“Sezioni di ripristino ambientale”*.

#### **RITENUTO:**

1. l'idoneità del sito e ciò in considerazione:
  - a) che l'area proposta per la realizzazione dell'impianto non è ubicata nelle zone che il Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.C. n. 19 del 18

- giugno 2002 e revisione adottata con D.C.C. il 15 marzo 2006, n. 11, ha classificato “non idonee” all’ubicazione delle discariche di rifiuti non pericolosi;
- b) che la sezione per la V.I.A. del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio nella seduta del 5 giugno 2012, con voto n. 281, allegato al D.D.G. n. 245 del 06 giugno 2012, ha reso a voti unanimi parere positivo con prescrizioni;
  - c) della sua facile accessibilità;
  - d) del limitato impatto sulla viabilità della zona come rilevato, tra l’altro, nella V.I.A. della Regione Liguria di cui alla delibera n. 712 del 22 giugno 2007;
  - e) dell’insussistenza di particolari problematiche quanto agli aspetti geologici, idrogeologici ed idraulici;
  - f) dell’insussistenza di problematiche quanto alle falde acquifere;
  - g) dell’insussistenza di problematiche quanto all’impatto sulla flora e sulle colture;
  - h) che la distanza tra l’impianto proposto e il “centro abitato”, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 è superiore a 500 metri come risulta dall’istruttoria documentale (analisi cartografiche) e dall’esame della documentazione progettuale (Volume 4 dello Studio d’Impatto Ambientale “*Quadro di riferimento ambientale e conclusioni*” - Tavola 1/2011 “*Corografia generale dell’intervento*”);
  - i) che la distanza tra l’impianto proposto e il “centro edificato”, come definito dall’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e richiamato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, di cui alla D.G.R. n. 17 del 29/02/2000, è superiore a 500 metri come risultato dall’istruttoria di cui al punto h) che precede;
  - j) che non è previsto il conferimento in discarica di materiali contenenti amianto;
  - k) che la relativa distanza è compatibile con la realizzazione dell’impianto, considerati i pareri di compatibilità espressi dalla A.S.L. n. 2 del Savonese i quali non hanno palesato profili di pericolosità per gli insediamenti abitativi, e ciò considerato anche il trattarsi comunque di discarica per rifiuti non pericolosi;
  - l) che, in forza di quanto sopra, anche rispetto all’area di eventuale futura espansione residenziale non sono riscontrabili particolari profili di criticità;
2. la compatibilità rispetto al P.T.C.P. considerato che:
    - a) l’area oggetto di intervento ricade parte in zona IS – MA e parte in zona ANI – MA, entrambe soggette al regime normativo di mantenimento e non è compresa in un sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale istituito con legge regionale;
    - b) le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti possono essere realizzate nelle parti di territorio assoggettate al regime normativo di Mantenimento in relazione a qualsivoglia assetto (art. 83 delle Norme di Attuazione) a fronte di una verifica di compatibilità paesistica degli stessi con il contesto territoriale nel quale si collocano. Verifica che, come si evince dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ha prodotto esito favorevole per le ragioni ivi precisate e già in precedenza riassunte;
  3. la sostanziale compatibilità dell’intervento rispetto al vigente S.U.G. in quanto:
    - a) il progetto di discarica riguarda un’area molto limitata del territorio comunale destinata dallo strumento urbanistico comunale in parte all’esercizio di cava (zona “C”) ed in parte ricadente in zona agricola (zona “E”);
    - b) relativamente alla destinazione specifica dell’area a cava – come rilevato anche dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 5626/2006- l’attività di discarica risulta ad essa sostanzialmente complementare allorché destinata in prospettiva al riempimento della stessa ed alla conseguente riqualificazione del territorio;
    - c) neppure la destinazioni a zona agricola dell’area di intervento osta alla realizzazione della discarica (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1557);
    - d) l’art. 42 (“Norme geologiche”) delle N.T.A. del vigente P.R.G., indicato nel parere

(versato agli atti del procedimento) 19 marzo 2012 Area Urbanistica – Edilizia Privata del Comune, quale motivo di ritenuto contrasto del progetto con la pianificazione comunale, non vieta la discarica né ad essa si riferisce disponendo esclusivamente e con solo riferimento a “*tutte le tipologie di cave sopramenzionate*” che in esse “*non sarà in alcun modo consentito il ripristino ambientale se non con materiali inerti*”. Come anche rilevato dalla Regione in sede di Valutazione d’Impatto Ambientale (Parere C.T.R. n.ro 281 del 5 giugno 2012) “*il nuovo ampliamento , analogamente alla discarica esistente non realizza esclusivamente un ripristino ambientale di cava ma si configura come vera e propria discarica di rifiuti con successiva e conseguente riqualificazione complessiva dell’intera area*”. In ogni caso la legge dispone che l’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante di P.R.G. e quindi anche della riferita normativa di attuazione (art.208,comma 6 D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 -Codice Ambiente);

- e) l’intervento in questione appare, dunque, sostanzialmente compatibile con la detta zonizzazione e disciplina;
  - f) in ogni caso, infatti, per quanto sopra specificato, l’approvazione del progetto costituisce, *ex lege*, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, comportando, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale;
  - g) l’assenza di elementi ostativi dati dalla variante parziale al vigente P.R.G., in itinere, citata in premessa, adottata dal Comune di Cairo Montenotte con Deliberazione Consiliare n. 39 del 13 ottobre 2006, in quanto non più assistita dalla obbligatoria applicazione della misura di salvaguardia a ragione della evidente caduta di interesse da parte dell’Amministrazione Comunale;
4. che l’approvazione del progetto, per quanto sopra specificato, costituisce, *ex lege*, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, comportando, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, effetto che – *a fortiori* – si produce anche nei riguardi di una variante solo adottata;
5. la sostanziale compatibilità in relazione agli aspetti inerenti vegetazione, flora e fauna sulla quale il progetto esaminato, pur proponendo due soluzioni finali, viene attestato sulla soluzione di sistemazione a verde naturale;

**CONSIDERATO** che la Ligure Piemontesi Laterizi è dotata , per l’attività di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, di un sistema di gestione ambientale che :

- 1. nel 2009 è stato certificato conforme agli standard internazionali definiti dalla norma UNI EN ISO 14001
- 2. nel 2011 ha ottenuto la registrazione EMAS con il numero 00IT1366

**CONSIDERATO** per le discariche di rifiuti per le quali, ai sensi dell’art. 29-bis del D.Lgs 152/2006, è previsto il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Titolo II del D.Lgs 152/2006 se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**RITENUTO** pertanto:

- 1. di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte dai competenti Servizi della Provincia, tutti gli elementi utili per la formulazione del presente atto in quanto adeguatamente circostanziati e motivati;
- 2. che, anche ad esito del giudizio di comparazione degli interessi coinvolti nel presente procedimento, risulti, dunque, prevalente l’interesse all’attivazione dell’impianto;
- 3. che si possa attestare la regolarità tecnica e amministrativa della procedura seguita;
- 4. di dover condizionare l’efficacia della determina conclusiva del procedimento, per quanto

riguarda le attività da svolgersi al di fuori del perimetro dell'impianto già autorizzato con P.D. n° 9316/2007 e s.m.i., all'avvenuta adozione e approvazione della pertinente variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, livello locale, assetto geomorfologico, da "Ca", "cava a cielo aperto", a "Mo-B", "Modificabilità di tipo B" come stabilito dalla Regione Liguria.

**TENUTO CONTO**, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.";
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- la Legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo."
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
  
- il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 28 gennaio 1993, n. 9 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183";
- L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 "Riordino delle aree protette";
- la Legge Regionale 16 agosto 1995, n. 43 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36 "Legge urbanistica regionale";
- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", con particolare riguardo ai commi 5 e 6 dell'art. 34;
- il Regolamento CEE n. 2092/91;
- la Legge Regionale 26 aprile 2007, n. 18 "Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale."

**VISTI** inoltre:

1. il "Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento" approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione. del 30 gennaio 1996, n. 19/5175;
2. il "Regolamento in materia di procedimenti amministrativi" approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione. del 27 giugno 2002, n. 24;

3. il "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 1° aprile 2003, n. 50
4. il "Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti" approvato con D.C.C. n. 19 del 18/06/2002 e revisione adottata con D.C.C. il 15 marzo 2006, n. 11.

### **AUTORIZZA**

per quanto esposto in narrativa

1. il Progetto per la realizzazione e la gestione della "**Discarica controllata per rifiuti non pericolosi La Filippa. Modifica e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 9316 del 31/12/2007 e progetto di completamento della discarica per rifiuti non pericolosi con la ricomposizione ambientale dell'intera area interessata in località Filippa**" nel Comune di Cairo Montenotte, nei terreni individuati catastalmente al Foglio 27 mappali: 79 (parte), 80, 81 (parte), 82 (parte), 83, 84, 85 (parte), 86 (parte); 87 (parte), 88,89, 90 (parte), 94 (parte), 105 (parte) e Foglio 28 mappali: 211 (parte) 212(parte), 229 (parte). come da richiesta presentata il 6 aprile 2012, dal Sig. Carlo Vaccari, in qualità di Legale Rappresentante della Ligure Piemontese Laterizi S.p.A., con Sede legale in Genova, Via G. D'Annunzio, 2/96 e Sede amministrativa e stabilimenti in Cairo Montenotte, Strada Ferrere, 19, Codice Fiscale 00098850092 con le precisazioni e le prescrizioni sopra evidenziate e/o contenute nei pareri e assensi dei Enti coinvolti nel procedimento conservati agli atti e già notificati al proponente;
2. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con il presente provvedimento è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate nei seguenti allegati :
  - a) Allegato A: "Sezione informativa"
  - b) Allegato B: "Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto"
  - c) Allegato C: "Sezione emissioni"
  - d) Allegato D: "Prescrizioni"
  - e) Allegato E: "Piano di monitoraggio e controllo"
  - f) Appendice 1 "Garanzie finanziarie"

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il permesso di costruire, che pertanto viene rilasciato alle seguenti condizioni:
  - a) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa al Cairo Montenotte l'attestazione del versamento degli oneri di permesso a costruire calcolati come indicato della tabella di calcolo acquisita agli atti al prot. n. 64461 del 30/07/2012 (da effettuare presso la Tesoreria Comunale.
  - b) L'intervento autorizzato deve essere realizzato in conformità al progetto approvato e depositato agli atti di questa Provincia;
  - c) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le "*Norme per l'esecuzione dei lavori*" di cui al Titolo 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale , per quanto applicabili, con particolare riferimento ai termini di inizio e fine lavori che sono da intendersi sostituiti con i termini di validità del presente provvedimento.

### **STABILISCE**

1. che le attività di gestione della discarica e le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni degli Allegati D "Prescrizioni" ed E "Piano di monitoraggio e controllo";

2. che, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, il gestore, secondo le modalità e le frequenze previste dall'Allegato E ("Piano di monitoraggio e controllo"), è tenuto ad effettuare i controlli ed i monitoraggi ambientali del proprio impianto. I certificati analitici di detti controlli devono essere:
- a) mantenuti presso l'impianto ubicato in loc. Filippa – Cairo Montenotte, Strada Ferrere 19, per almeno cinque anni a disposizione di chiunque abbia titolo a svolgere controlli in materia ambientale;
  - b) trasmessi, anche in formato elettronico, alla Provincia di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte (SV) dove saranno conservati ed esposti al pubblico presso l'ufficio competente.
3. che il presente atto, a norma dell'art. 29-quater comma 11, Dlgs. 152/2006 sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, già di titolarità della ditta di seguito elencati:

Settore interessato	Numero atto amministrativo	Rilasciata da	Norme di riferimento	Tipologia di atto amministrativo
	Data di emissione			
Approvazione e autorizzazione integrata ambientale del progetto di discarica di rifiuti non pericolosi in	N. 2007/9316	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs. n.	Atto dirigenziale di autorizzazione
	31/12/07			
Autorizzazione alla prosecuzione della gestione nel II° lotto della discarica di rifiuti non pericolosi in	N. 2009/1006	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs. n.	Atto dirigenziale di autorizzazione
	11/02/09			
Svolgimento attività di stoccaggio tecnico finalizzato al controllo dei	Prot. n°00035275	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 152/2006	Nulla Osta
	19/05/09			
Modifica non sostanziale per la gestione della discarica in regime di sottocategoria "discarica per rifiuti	N. 2009/5552	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 59/2005 D.M.	Atto dirigenziale di autorizzazione
	31/07/09			
Provvedimento di modifica e aggiornamento autorizzazione integrata ambientale – allaccio alla	N. 2010/2582	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 59/2005 L.R. 18/1999	Atto dirigenziale di autorizzazione
	02/04/10			
Autorizzazione alla prosecuzione della gestione nel III° lotto funzionale	N. 2010/7719	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 152/2006	Atto dirigenziale di autorizzazione
	03/11/10			
Comunicazione di modifica non sostanziale scarico in pubblica	Prot. n°00061588	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 152/2006	Presenza d'atto di modifica non
	09/08/11			
Aggiornamento ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con PD n. 9316 del 31/12/2007 e s.m.i. –	N. 2012/1474	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 152/2006	Atto dirigenziale di autorizzazione
	07/03/12			

Modifica dei livelli di guardia per la gestione operativa prescritti con	N. 2012/2919	Provincia di Savona	D.Lgs. n. 36/2003	Atto dirigenziale
	11/05/12			

4. il presente provvedimento dovrà essere soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni di cui all' art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006
5. il gestore dell'impianto IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA ovvero se ritiene le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunica entro 60 giorni al gestore, il quale, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
6. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione.
7. per il rinnovo della presente autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-octies comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter del D.Lgs 152/2006. Fino alla pronuncia da parte di questa Provincia in merito al rinnovo dell'AIA, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA.
8. che, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2003, entro 90 giorni dalla ricezione del presente atto, dovranno essere costituite, ai sensi dell'articolo 1 della legge 348/1982, le garanzie finanziarie in favore della Provincia di Savona indicate nell'Appendice 1:
9. entro sei mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento l'Azienda dovrà effettuare a propria cura e spese interventi di video-ispezione dell' asta fognaria delle acque nere sita in via Ferrere in Cairo M.te . Detta video-ipsezione dovrà riguardare il tratto compreso tra l'incrocio con Strada Chiappella e l'incrocio con Via Cortemilia. Le risultanze dovranno essere trasmesse la Comune di Cairo M.te
10. Il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, D.Lgs. N° 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, D.Lgs. N° 152/2006 dello stesso decreto.

#### **DISPONE**

1. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, per quanto riguarda le attività da svolgersi al di fuori del perimetro dell'impianto già autorizzato con P.D. n° 9316/2007 e s.m.i., all'avvenuta adozione e approvazione della pertinente variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, livello locale, assetto geomorfologico, da "Ca", "cava a cielo aperto", a "Mo-B", "Modificabilità di tipo B";
2. pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
3. di trasmettere tramite A.R. copia del presente atto a :
  - a) Ligure Piemontese Laterizi S.p.a , Sede Legale in Genova, via G. D'Annunzio,
  - b) COMUNE di CAIRO MONTENOTTE
  - c) ARPAL – dipartimento di Savona
  - d) ASL
  - e) Regione Liguria
  - f) Albo Gestori Ambientali presso C.C.I.A. di Genova



**DA' ATTO** che:

1. il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è l'arch. Maria Grazia D'Angelo per quanto concerne l'iter procedurale e il Sig. Marco Correggiari per quanto attiene agli aspetti ambientali;
2. il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso;
4. il presente provvedimento, in relazione alle disposizioni di cui all'art 29-octies comma 2 del D.Lgs 152/2006, ha validità di 8 anni decorrenti dalla data della sua esecutività;
5. il presente Atto dirigenziale di autorizzazione non esime la ditta Ligure Piemontese Laterizi S.p.a. dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento